

R.G. 1/22

Piano del consumatore di Singh Jagjit



TRIBUNALE DI VERONA

Seconda Sezione Civile

Il Giudice designato, dott. Luigi Pagliuca,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.6.2022;

nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento promosso da **Singh Jagjit**, nato a Aloudipur (India) il 21.4.1981, C.F. SNGJJT81D21Z222Z, residente a

letti il ricorso e la relazione particolareggiata;

OSSERVA

In data 28.1.2022 Singh Jagjit con l'assistenza del gestore della crisi designato dall'O.C.C. dott. Giulio Gastaldello, ha presentato una proposta di piano del consumatore, debitamente correlata da attestazione e relazione particolareggiata redatta dal nominato gestore della crisi.

Il piano proposto dal ricorrente, come modificato in data 18.3.22 (a seguito dei rilievi del GD con provvedimento in data 13.2.2022), ha durata complessiva di 48 mesi e prevede:

- il pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione e dei creditori privilegiati entro 12 mesi dall'omologa (per un importo complessivo di euro 2.432,33);
- il pagamento dei creditori chirografari (titolari di un credito nominale per complessivi euro 107.691,61), nella misura del 14,40% ed in tre rate, dopo 24 mesi, 36 mesi e 48 mesi dall'omologa (con versamento della somma complessiva di euro 15.503,67).

Al fine di assicurare la soddisfazione dei creditori nei termini illustrati, il piano prevede la messa a disposizione dei creditori della complessiva somma mensile di euro

300,00, pari all'importo della retribuzione del ricorrente (euro 1.732,00 mensili), al netto di quanto necessario al mantenimento suo e della famiglia (composta dalla moglie e da due figli minorenni), quantificato nell'importo di euro 1.432,00. E' messa a disposizione dei creditori anche la tredicesima mensilità, di importo pari ad euro 884,00, per i quattro anni di durata della procedura.

Il piano è stato depositato da soggetto consumatore non assoggettato, né assoggettabile, alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942; invero il ricorrente svolge (e ha sempre svolto) attività lavorativa dipendente e l'esposizione debitoria che si vuole ristrutturare deriva da debiti contratti dal ricorrente esclusivamente per scopi estranei all'attività lavorativa svolta (per mutuo per l'acquisto della casa di residenza; per finanziamenti per far fronte a spese familiari e per l'acquisto di beni, per imposte e tasse), sicché al Singh va riconosciuta la qualità di consumatore ex art 6, c. 2 lett. b legge 3/12, con conseguente sua legittimazione alla presentazione del piano del consumatore.

Ricorre, poi lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. a) L. n.3/2012; invero dalla dettagliata ricostruzione della situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria del ricorrente contenuta nella relazione del Gestore della Crisi emerge che il ricorrente è privo di proprietà immobiliari o mobiliari e con il suo reddito mensile (pari a circa euro 1.732,00 per 12 mesi, oltre alla tredicesima mensilità di euro 884,00 circa), scorporate le trattenute mensili per circa euro 500,00 per cessione (a favore di ██████████) e per assegnazione a seguito di procedura esecutiva (a favore di ██████████ ██████████) del quinto dello stipendio - che portano ad una disponibilità netta mensile di euro 1.232,00 circa - non è in grado di far fronte al mantenimento del nucleo familiare (pari ad euro 1.432,00 mensili, come verificato dal Gestore) interamente a suo carico (moglie e due figli, di cui uno anche invalido) e, quindi, anche agli ulteriori debiti da cui è gravato verso ██████████ – ██████████ (euro 4.534,37) e ██████████ ██████████ (euro 786,00).

La proposta di piano, inoltre, soddisfa tutti i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 della L. 3/2012.

Il debitore ha indicato l'elenco dei creditori e ha depositato la documentazione richiesta dalla legge (dichiarazioni dei redditi; elenco spese correnti per il mantenimento; certificato di stato di famiglia) e vi è in atti l'attestazione sulla fattibilità e convenienza del piano, oltre che circa la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta rilasciata dal Gestore della crisi dott. Gastaldello, nominato dall'OCC presso l'ordine dei

dottori commercialisti e degli esperti contabili di Verona, la quale risulta esaustiva e completa in relazione a tutti i profili indicati all'art. 9 co. 3-*bis* L. n.3/2012.

Il piano di cui sopra deve poi ritenersi concretamente fattibile, posto che:

- 1) giusto il disposto dell'art. 8, c. 1 bis legge 3/12 e in considerazione di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 65/22, a seguito e per effetto dell'omologa del piano diverrà inopponibile alla procedura la cessione (a favore di [REDACTED]) e la assegnazione a seguito di procedura esecutiva (a favore di [REDACTED]) del quinto dello stipendio del Singh. Pertanto, a partire dal mese successivo all'omologa il datore di lavoro non dovrà più trattenere sulla busta paga e distrarre a favore dei predetti creditori gli importi, rispettivamente, di euro 153,00 ed euro 347,00 mensili, sicché il ricorrente avrà a disposizione l'intera retribuzione mensile di euro 1.732,00 netti, da destinare in parte (per euro 1.432,00) al mantenimento personale e familiare ed in parte (per euro 300,00) ai creditori come da piano;
- 2) Il Singh è lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato, sicché non vi è ragione di dubitare che lo stesso potrà godere della suddetta entrata reddituale mensile (oltre che della tredicesima) per l'intero arco di piano e, quindi, acquisire anche la provvista necessaria per garantire la soddisfazione dei creditori come prevista;
- 3) Al fine di garantire ancor più la serietà e fattibilità della proposta il Singh ha espresso il consenso a che sia emesso direttamente da parte di questo Giudice ordine al datore di lavoro di distrazione e versamento diretto a favore della procedura della somma mensile di euro 300,00, oltre che della tredicesima per l'intera durata del piano. Il tutto con versamento su specifico conto corrente intestato alla procedura, che il gestore della crisi dott. Gastaldello provvederà ad aprire;
- 4) Lo stesso dott. Gastaldello fungerà, inoltre, da gestore ai sensi dell'art. 7, c. 1, ultima parte, incaricato (senza compenso aggiuntivo) di procedere all'incasso delle somme sul conto corrente di cui al punto precedente ed alla successiva distribuzione della provvista a favore dei creditori alle scadenze previste nel piano.

Deve poi ritenersi sussistente anche l'essenziale requisito della c.d meritevolezza del consumatore, ai sensi dell'art. 7, c. 2, c. dter legge 3/12.

Ciò per le ragioni già evidenziate nel decreto in data 24.3.22 con cui è stata aperta la procedura, da intendersi qui integralmente richiamate *per relationem*.

Non sono poi emersi atti del debitore compiuti in frode alle ragioni dei creditori.

A seguito della comunicazione del piano e del decreto di apertura della procedura a tutti i creditori da parte del Gestore della crisi non sono pervenute, entro il termine di cui all'art. 12bis, c. 1 legge 3/12, opposizioni o contestazioni.

Solamente il creditore ██████████, nel precisare il proprio credito, ha affermato che lo stesso dovrebbe essere considerato nel piano con il privilegio di cui all'art 2751bis, n. 1 cc in quanto assistito da assegnazione del quinto della stipendio all'esito di procedura esecutiva.

In proposito va tuttavia osservato che il credito di ██████████ è sorto a seguito della erogazione di un finanziamento a favore del Singh ed ha quindi natura chirografaria.

Solo rispetto alle rate di stipendio già scadute, nel caso in cui il datore di lavoro non avesse provveduto a stornarle e versarle a ██████████, quest'ultima – per effetto della surroga nel diritto di credito vantato dal Singh verso il proprio datore di lavoro – avrebbe diritto al relativo versamento con riconoscimento del privilegio di cui all'art 2751bis, n. 2 cc.

Ma, come attestato dalla stessa ██████████ nella nota di precisazione del credito del 4.4.22, il datore di lavoro ha sino ad ora sempre provveduto allo storno ed al versamento a favore della suddetta creditrice della quota di stipendio assegnata.

Dopo l'omologa, divenendo inopponibile la cessione delle quote di stipendio future conseguita all'assegnazione all'esito di procedura esecutiva, ██████████ non potrà invece vantare nessuna pretesa sulle stesse, che dovranno essere invece corrisposte per intero al Singh.

Pertanto, non essendovi più una successione di ██████████ in pretese creditorie vantate dal Singh verso il proprio datore di lavoro, la creditrice per il futuro rimarrà titolare verso il ricorrente solo del suo originario credito per finanziamento (decurtato di quanto già ricevuto dal datore di lavoro sino all'omologa del piano), quindi di una pretesa di rango chirografaria.

Di conseguenza, del tutto correttamente nel piano il residuo credito da finanziamento di ██████████ è stato considerato di rango chirografario e ne è stata prevista una soddisfazione, nell'arco di piano, in misura corrispondente a quella (14,4%) prevista e garantita a tutti gli altri creditori chirografari.

Vi sono pertanto tutte le condizioni di legge per l'omologazione del piano.

A carico del Gestore della Crisi vanno poi posti gli oneri informativi previsti nel dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 12bis, c. 3 legge 3/12

- 1) **omologa** il piano del consumatore proposto da **Singh Jagjit**;
- 2) **dà atto che ai sensi dell'art. 8, c. 1 bis legge 3/12 e di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 65/22**, per effetto dell'omologa ed a partire dal mese successivo alla notifica del presente provvedimento (cui provvederà il gestore della crisi), il datore di lavoro del ricorrente [REDACTED], dovrà cessare: a) la trattenuta sullo stipendio di euro 153,00 mensili a favore di [REDACTED], conseguente a cessione del quinto dello stipendio, b) la trattenuta sullo stipendio di euro 347,00 mensili a favore di [REDACTED], conseguente a pignoramento e successiva assegnazione di quota stipendiale. Pertanto l'intera retribuzione (al netto delle ritenute fiscali e previdenziali di legge) dovrà essere riconosciuta e versata al ricorrente Singh Jagjit, ad esclusione della quota di cui al punto che segue;
- 3) **dato atto dell'espresso consenso in tal senso del ricorrente**, ordina al datore di lavoro [REDACTED] (e ad ogni eventuale diverso datore di lavoro) di distarre ogni mese dalla retribuzione netta dovuta al Singh e di versare sul conto corrente della procedura (che il gestore gli comunicherà) la somma di euro 300,00, oltre che l'intero importo dovuto a titolo di tredicesima per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. Ciò a partire dal mese successivo alla notifica del presente provvedimento, a cura del Gestore della Crisi (che comunicherà anche l'IBAN del conto della procedura, al fine di consentire l'esecuzione del versamento);
- 4) **visto l'art. 13, c. 2 legge 3/12, dispone** che il gestore della crisi vigili sulla corretta esecuzione del piano e comunichi immediatamente ai creditori eventuali irregolarità riscontrate nel corso dell'adempimento, informando al contempo il Giudice;
- 5) **dispone che il gestore della crisi**, con periodicità semestrale (con prima relazione entro il 31.12.2022), relazioni il tribunale circa l'andamento della fase esecutiva, specificando le operazioni ancora da compiere o ultimare. La relazione sarà formata secondo il modello della relazione ex art. 33, comma quinti, l.fall., escluse le informazioni circa la condotta del debitore, se non inerenti alle attività liquidatorie.

La relazione unitamente ai suoi allegati, una volta vistata dal Giudice, sarà inoltrata dal gestore ai creditori, al debitore e all'OCC

- 6) **visti gli artt. 12bis, c. 3 e 12ter, c. 2 legge 3/12, dispone che**, a cura del gestore della crisi, il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet del Tribunale di Verona, nonché sul sito www.ilcaso.it. Il tutto **previo oscuramento** dei seguenti dati sensibili o riservati: a) nominativi di soggetti diversi dal ricorrente, dal Giudice e dal gestore della crisi; b) indirizzo di residenza del ricorrente; c) il nominativo del datore di lavoro del ricorrente. L'esecuzione dell'adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- 7) **Dispone che** il gestore della Crisi, in qualità di gestore della liquidazione ai sensi dell'art. 7, c. 1, ultima parte legge 3/12: 1) provveda all'immediata apertura di un conto corrente intestato alla procedura, sul quale dovrà essere accreditata ogni somma da mettere a disposizione dei creditori e sul quale potrà liberamente operare esclusivamente lo stesso Gestore; 2) provveda al riparto della provvista a favore dei creditori nella misura ed alle scadenze previste del piano. L'apertura del conto corrente, il saldo dello stesso e i pagamenti eseguiti a favore dei creditori saranno documentati da Gestore della Crisi nella relazione periodica immediatamente successiva all'incombente;
- 8) **Dispone che** le somme dovute ai creditori resisi irreperibili siano depositate dal gestore, su autorizzazione del Giudice, su libretto o conto corrente bancario o postale. Il deposito equivarrà a pagamento del debitore a favore del creditore. Al momento dell'apertura del rapporto il liquidatore consegnerà all'istituto finanziario copia del provvedimento del Giudice che dispone il deposito. Decorsi cinque anni senza che il creditore irreperibile avente diritto abbia richiesto il versamento a suo favore (con istanza da presentare al Giudice, il quale autorizzerà l'istituto ad effettuare il versamento) le somme non richieste saranno versate dall'istituto al fondo unico giustizia, ai sensi di legge;
- 9) **Dispone che** una volta completati tutti gli atti di liquidazione ed eseguiti i pagamenti previsti nella proposta, il Gestore della crisi ne dia comunicazione al Giudice della procedura, il quale provvederà ad emettere il c.d. decreto di chiusura, in cui verrà dato atto essere stati assolti gli obblighi derivanti dalla proposta omologata;
- 10) **Dispone** che lo stesso Gestore della Crisi comunichi immediatamente il presente provvedimento a tutti i creditori.

Manda la Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, all'OCC e al gestore della crisi dott. Gastaldello

Verona,4.7.2022

Il Giudice

Dott. Luigi Pagliuca